



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. _____ ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

dagli Avv. ti _____ e l' _____ rappresentato e difeso
presso lo studio dell'Avv. _____ ed elettivamente domiciliato

- RICORRENTE -

CONTRO

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)**, Sede di Rimini, in persona del
Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso,
per procura generale alle liti, dall'avv. _____, elettivamente
domiciliato presso lo stesso in _____

- RESISTENTE -

Oggetto: malattia professionale

Conclusioni delle parti:

A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo

B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di
costituzione.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso _____ conveniva in giudizio l'INAIL, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi

invalidanti biologici permanenti relativi a malattie professionali (lombalgia cronica in portatore di discopatie lombari e spondiloartrosi, in obeso) non riconosciute e indennizzate dall'Istituto.

Con memoria si costituiva in giudizio l'INAIL, riportandosi agli accertamenti medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa mediante acquisizione di prove orali e documentali e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.

All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata .

In particolare nell'atto introduttivo del giudizio l'anamnesi lavorativa del ricorrente veniva correttamente ricostruita nei seguenti termini : “ ...Parte ricorrente ha iniziato a lavorare come conducente di autobus di linea dal 1 luglio 1987 alle dipendenze dell'Azienda di Trasporto Pubblico (allora “ATAM”, oggi Start Romagna) ricoprendo il ruolo di autista “stagionale sino al 1991, quando veniva assunto a tempo indeterminato. Svolge tutt'oggi questa mansione. Normalmente ogni turno lavorativo ha una durata media di 6 ore e 40 minuti senza alcun periodo di riposo. Durante la sua carriera lavorativa parte ricorrente ha condotto diverse tipologie di autobus, tra cui: - FIAT 406 E FIAT 411: tali mezzi erano dotati di sospensioni a balestra (sia sull'asse anteriore sia su quello posteriore) mentre il sedile dell'autista era fisso ed ancorato alla carrozzeria. Non esisteva alcun sistema di ammortizzazione o di molleggio, pertanto le vibrazioni e le sollecitazioni del mezzo venivano trasmesse direttamente alla schiena dell'autista. - FIAT Carrozato Menarini (denominato “Ballerina”): era un autobus di piccole dimensioni e l'ammortizzazione del sedile del conducente era limitata a semplici molle, assolutamente inadeguate ad assorbire le grandi vibrazioni trasmesse dal mezzo. - FIAT 418: era un autobus molto rigido, lungo circa 10,50 metri dotato di sospensioni a balestra e pneumatiche. L'ammortizzazione del sedile del conducente era garantita da un pistone centrale ad olio ma era assolutamente inadeguata ad evitare le continue vibrazioni e sollecitazioni trasmesse dal mezzo in movimento. - INBUS SICCA 177 (12 metri): erano autobus con uno scarso sistema di assorbimento delle vibrazioni poiché le sospensioni erano a molle. Inoltre le vibrazioni venivano trasmesse al busto del conducente anche attraverso il volante poiché, nella maggior parte dei casi, erano privi di servosterzo. - FIAT 625: era uno scuolabus dotato di sospensioni anteriori e posteriori a balestra. Il sedile del conducente era ancorato alla carrozzeria ed era privo di qualsiasi meccanismo di assorbimento delle vibrazioni. Quindi tutte le sollecitazioni del mezzo venivano trasmesse direttamente al busto del conducente....” .

I testi e colleghi di lavoro della parte ricorrente hanno integralmente confermato in aula le circostanze in fatto di cui al ricorso relative alle modalità con le quali la ricorrente espletava le suddette attività lavorative con le seguenti convergenti deposizioni testimoniali :

(sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1) Vero che parte ricorrente ha iniziato a lavorare come conducente di autobus di linea dal 1 luglio 1987 alle dipendenze dell'Azienda di Trasporto Pubblico (allora “ATAM”) ricoprendo il ruolo di autista “stagionale sino al 1991, anno in cui veniva assunto a tempo indeterminato? : Non lo so . ADR: Io ho cominciato a lavorare per ATAM nel 1982 , io ero assunto in pianta stabile e lui era stagionale e faceva l'autista . 2) Vero che parte ricorrente ricopre attualmente la medesima mansione di conducente di autobus? : Confermo la circostanza . 3) Vero che ogni turno lavorativo aveva ed ha una durata media di 6 ore e 40 minuti senza alcun periodo di riposo? : Confermo la circostanza . ADR: Il turno è di 6,40 ore . 4) Vero che durante la sua carriera lavorativa parte ricorrente ha condotto diverse tipologie di autobus tra i quali i modelli FIAT 406 E FIAT 411? : Confermo la circostanza . 5) Vero che tali mezzi erano dotati di sospensioni a balestra (sia sull'asse anteriore sia su quello posteriore) mentre il sedile dell'autista era fisso ed ancorato alla carrozzeria? : Confermo la circostanza . 6) Vero che tali mezzi erano privi di sistema di ammortizzazione o di molleggio e le vibrazioni e le sollecitazioni del mezzo venivano trasmesse direttamente alla schiena dell'autista? : Confermo la circostanza . 7) Vero che parte ricorrente guidava il modello FIAT Carrozzato Menarini (denominato “Ballerina”)? : Confermo la circostanza . 8) Vero che tale autobus era di piccole dimensioni e l'ammortizzazione del sedile del conducente era limitata a semplici molle? : Confermo la circostanza . 9) Vero che parte ricorrente guidava il modello 8 FIAT Carrozzato Menarini - FIAT 418? : Confermo la circostanza . 10) Vero che tale autobus era rigido, lungo circa 10,50 metri e dotato di sospensioni a balestra e pneumatiche? : Confermo la circostanza . 11) Vero che l'ammortizzazione del sedile del conducente era garantita da un pistone centrale ad olio? : Confermo la circostanza . 12) Vero che parte ricorrente guidava il modello INBUS SICCA 177 (12 metri)? : Confermo la circostanza . 13) Vero che il sedile del guidatore era ammortizzato a molle? : Confermo la circostanza . 14) Vero che le vibrazioni venivano trasmesse al busto del conducente anche attraverso il volante poiché, il predetto autobus era privo di servosterzo? : Il servosterzo c'era . 15) Vero che parte ricorrente guidava il modello di autobus “FIAT 625”? : Confermo la circostanza . 16) Vero che era uno scuolabus dotato di sospensioni anteriori e posteriori a balestra? : Confermo la circostanza . 17) Vero che il sedile del conducente era ancorato alla carrozzeria ed era privo di qualsiasi meccanismo di assorbimento delle vibrazioni? : Confermo la circostanza . 18) Vero che il

ricorrente durante tutto il turno lavorativo manteneva la posizione seduta? : Confermo la circostanza . 19) Dica il teste su quali mezzi era installato il servo sterzo e da quale anno: Non lo so . ADR: Sul mezzo FIAT 625 non c'era il servosterzo . 20) Dica il teste per quanti anni di servizio vengono utilizzati gli autobus e quanti km percorrono mediamente durante l'intera vita di servizio : Non lo so . ADR: Un autobus urbano arrivava a percorrere fino ad 80.000 chilometri all'anno . ADR: L'autobus INBUS SICA 177\4 è rimasto in servizio 25 anni . 21) Dica il teste ogni quanti anni viene sostituito il motore degli autobus ed a quale chilometraggio : Non lo so . Il motore veniva revisionato . 22) Vero che i mezzi venivano riparati con pezzi di ricambio prelevati da mezzi dismessi od incidentati? : Qualche volta questo è capitato ...”.

... , sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1) Vero che parte ricorrente ha iniziato a lavorare come conducente di autobus di linea dal 1 luglio 1987 alle dipendenze dell'Azienda di Trasporto Pubblico (allora “ATAM”) ricoprendo il ruolo di autista “stagionale sino al 1991, anno in cui veniva assunto a tempo indeterminato? : Io ho cominciato a lavorare in pianta stabile nel 1986 . Non ricordo l'anno preciso , ma di sicuro 4-5 anni dopo ha iniziato anche il ricorrente . 2) Vero che parte ricorrente ricopre attualmente la medesima mansione di conducente di autobus? : Confermo la circostanza . 3) Vero che ogni turno lavorativo aveva ed ha una durata media di 6 ore e 40 minuti senza alcun periodo di riposo? : Confermo la circostanza . Il turno è di 6,40 ore . ADR: Nelle 6,40 ore noi cambiavamo diverse linee e tra una linea e l'altra c'era uno stacco . Se arrivavamo in orario avevamo 5 minuti di pausa altrimenti non c'era tempo e bisognava subito guidare . 4) Vero che durante la sua carriera lavorativa parte ricorrente ha condotto diverse tipologie di autobus tra i quali i modelli FIAT 406 e FIAT 411? : Confermo la circostanza . 5) Vero che tali mezzi erano dotati di sospensioni a balestra (sia sull'asse anteriore sia su quello posteriore) mentre il sedile dell'autista era fisso ed ancorato alla carrozzeria? : Confermo la circostanza . 6) Vero che tali mezzi erano privi di sistema di ammortizzazione o di molleggio e le vibrazioni e le sollecitazioni del mezzo venivano trasmesse direttamente alla schiena dell'autista? : Confermo la circostanza . Il sedile non era molto molleggiato . 7) Vero che parte ricorrente guidava il modello FIAT Carrozzato Menarini (denominato “Ballerina”)? : Confermo la circostanza . 8) Vero che tale autobus era di piccole dimensioni e l'ammortizzazione del sedile del conducente era limitata a semplici molle? : Confermo la circostanza . 9) Vero che parte ricorrente guidava il modello FIAT Carrozzato Menarini - FIAT 418? : Confermo la circostanza . 10) Vero che tale autobus era rigido, lungo circa 10,50 metri e dotato di sospensioni a balestra e pneumatiche? : Confermo la circostanza . 11) Vero che l'ammortizzazione del sedile del conducente era garantita da un pistone centrale ad olio? : Confermo la

circostanza . 12) Vero che parte ricorrente guidava il modello INBUS SICCA 177 (12 metri)? : Confermo la circostanza . 13) Vero che il sedile del guidatore era ammortizzato a molle? : Confermo la circostanza . 14) Vero che le vibrazioni venivano trasmesse al busto del conducente anche attraverso il volante poiché, il predetto autobus era privo di servosterzo? : Il servosterzo c'era . 15) Vero che parte ricorrente guidava il modello di autobus "FIAT 625"? : Confermo la circostanza . 16) Vero che era uno scuolabus dotato di sospensioni anteriori e posteriori a balestra? : Confermo la circostanza . 17) Vero che il sedile del conducente era ancorato alla carrozzeria ed era privo di qualsiasi meccanismo di assorbimento delle vibrazioni? : Confermo la circostanza . 18) Vero che il ricorrente durante tutto il turno lavorativo manteneva la posizione seduta? : Confermo la circostanza . 19) Dica il teste su quali mezzi era installato il servosterzo e da quale anno: Il servosterzo c'è sempre stato . 22) Vero che i mezzi venivano riparati con pezzi di ricambio prelevati da mezzi dismessi od incidentati? : Alcuni pezzi venivano recuperati da mezzi non idonei , ma era una cosa temporanea in attesa dell'arrivo del pezzo nuovo ...".

, che ha iniziato a lavorare nel 1991 , sentito sulle circostanze di cui al ricorso : " 1) Vero che parte ricorrente ha iniziato a lavorare come conducente di autobus di linea dal 1 luglio 1987 alle dipendenze dell'Azienda di Trasporto Pubblico (allora "ATAM") ricoprendo il ruolo di autista "stagionale sino al 1991, anno in cui veniva assunto a tempo indeterminato? : A me risulta così . ADR: Quando sono arrivato nel 1991 lui lavorava già. 2) Vero che parte ricorrente ricopre attualmente la medesima mansione di conducente di autobus? : Confermo la circostanza . 3) Vero che ogni turno lavorativo aveva ed ha una durata media di 6 ore e 40 minuti senza alcun periodo di riposo? : Confermo la circostanza . Il turno è di 6,40 ore ma c'erano delle pause quando si cambiava linea , le pause potevano essere di 45-50 minuti , dipendeva dalla turnazione . ADR : Vi sono dei turni interi che iniziano la mattina e finiscono non oltre alle 13,30 e quelli pomeridiano che iniziano da 12,30-13,00 e finiscono alle 20.30-21,00 e quelli notturni che iniziano dalle 19,30-20,00 fino alle 2,30-3,00 . Se la pausa supera i 39 minuti non viene pagata altrimenti sì come stabilito da un accordo aziendale . ADR: I turni spezzati sono invece divisi in due parti : dalle 6,30 alle 9,30-10,00 e dalle 12,30 alle 15,30-16,00 . Dalle 10,00 alle 12,30 c'è la pausa . 4) Vero che durante la sua carriera lavorativa parte ricorrente ha condotto diverse tipologie di autobus tra i quali i modelli FIAT 406 e FIAT 411? : Confermo la circostanza . 5) Vero che tali mezzi erano dotati di sospensioni a balestra (sia sull'asse anteriore sia su quello posteriore) mentre il sedile dell'autista era fisso ed ancorato alla carrozzeria? : Confermo la circostanza . 6) Vero che tali mezzi erano privi di sistema di ammortizzazione o di molleggio e le vibrazioni e le sollecitazioni del mezzo venivano trasmesse direttamente alla

schiena dell'autista? : Confermo la circostanza . Avevano delle sospensioni rigide e i sedili erano regolati a molle e sentivi il ferro sul sedere . Lo sterzo era molto duro . 7) Vero che parte ricorrente guidava il modello FIAT Carrozzato Menarini (denominato "Ballerina")? : Confermo la circostanza . 8) Vero che tale autobus era di piccole dimensioni e l'ammortizzazione del sedile del conducente era limitata a semplici molle? : Confermo la circostanza . 9) Vero che parte ricorrente guidava il modello FIAT Carrozzato Menarini - FIAT 418? : Confermo la circostanza . 10) Vero che tale autobus era rigido, lungo circa 10,50 metri e dotato di sospensioni a balestra e pneumatiche? : Confermo la circostanza . 11) Vero che l'ammortizzazione del sedile del conducente era garantita da un pistone centrale ad olio? : Confermo la circostanza . 12) Vero che parte ricorrente guidava il modello INBUS SICCA 177 (12 metri)? : Confermo la circostanza . 13) Vero che il sedile del guidatore era ammortizzato a molle? : Confermo la circostanza . 14) Vero che le vibrazioni venivano trasmesse al busto del conducente anche attraverso il volante poiché, il predetto autobus era privo di servosterzo? : Confermo. ADR: Il modello INBUS SICCA 177 non aveva il servosterzo ma aveva una idroguida che funzionava solo con il mezzo su di giri e non funzionava in manovra . 15) Vero che parte ricorrente guidava il modello di autobus "FIAT 625"? : Confermo la circostanza . 16) Vero che era uno scuolabus dotato di sospensioni anteriori e posteriori a balestra? : Confermo la circostanza . 17) Vero che il sedile del conducente era ancorato alla carrozzeria ed era privo di qualsiasi meccanismo di assorbimento delle vibrazioni? : Confermo la circostanza : era fisso . 18) Vero che il ricorrente durante tutto il turno lavorativo manteneva la posizione seduta? : Confermo la circostanza . 19) Dica il teste su quali mezzi era installato il servosterzo e da quale anno: Non lo so . Io nel 1991 avevo l'idroguida e non il servosterzo che è cominciato ad arrivare molto dopo. 20) Dica il teste per quanti anni di servizio vengono utilizzati gli autobus e quanti km percorrono mediamente durante l'intera vita di servizio : Noi avevamo dei mezzi con 25-30 anni di anzianità , in media un autobus dovrebbe essere sostituito ogni 9 anni . 22) Vero che i mezzi venivano riparati con pezzi di ricambio prelevati da mezzi dismessi od incidentati? : Confermo _: si fa tuttora ...".

Sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che _____ è affetto da patologie - " lombalgia cronica in portatore di discopatie lombari e spondiloartrosi, in obeso " - con una componente del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura complessiva del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa.

Il CTU ha argomentato il suo parere con le seguenti condivisibili
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI : " ...Il sig. _____,

attualmente di 56 anni, ha lavorato dunque, come risulta dall'anamnesi lavorativa, come conducente di autobus di linea dal luglio 1987, dapprima stagionale e poi dal 1991 a tempo indeterminato, e svolge tutt'oggi questa mansione. Durante questo periodo ha condotto diverse tipologie di autobus, tutti caratterizzati dalla trasmissione di vibrazioni al sedile del conducente. Nel 2016 ha presentato all'INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale: lombosciatalgia cronica in multiple ernie discali L3-S1, che l'INAIL non ha riconosciuto; anche la successiva visita medica collegiale si concludeva in disaccordo. Come indicano anche le diverse pubblicazioni presenti nei fascicoli processuali, il problema delle vibrazioni trasmesse al corpo intero negli autisti di autobus è ben noto e trattato nella bibliografia medica; nel DVR aziendale è scritto che l'esposizione a vibrazioni al corpo intero alla guida è sottoposta a vigilanza sanitaria. Si segnala poi il recente (2020) manuale operativo INAIL "Certificazione acustica e vibratoria delle macchine", in cui si ripercorre l'iter normativo, si esaminano le metodiche di valutazione dei rischi e le misure di tutela conseguenti alla valutazione, con amplissima bibliografia. Si segnala ancora Pinto I., Valutazione e prevenzione del rischio da vibrazioni, in cui si espongono le prescrizioni della Direttiva Europea Vibrazioni del 25/6/2002; tra gli esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero sono riportati camion e autobus. Ne "I disturbi muscoloscheletrici lavorativi" (INAIL 2012) si riporta che la guida prolungata di autoveicoli nei trasporti espone a fattori di rischio per il rachide. In "Le spondiloartropatie del rachide dorso-lombare come malattia professionale non tabellata", Edizione INAIL 2000, le vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV) sono fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti e evidenziati dagli studi sperimentali e stati-stico-epidemiologici; le principali sorgenti di vibrazioni sono rappresentate da mezzi di trasporto (autobus, camion, ecc.), semoventi, macchine e impianti fissi. La Nuova tabella della malattie professionali (D.M. del lavoro e della previdenza sociale 9.4.2008) prevede al n. 77 dell'allegato n. 4 al DPR 1124/1965 l'ernia discale lombare, nelle lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. Secondo la Corte di Cassazione (come riportato nella circolare n. 47 del 24 luglio 2008 della Direzione Generale INAIL) l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Si tratta dunque di patologia tabellata ma a eziologia multifattoriale; non essendo disponibili dati tecnici significativi in merito alle condizioni di esercizio dei diversi tipi di autoveicolo di trasporto (sospensioni, sedile, motore, etc.) utilizzati negli anni di lavoro, in

considerazione della tipologia e della durata dell'attività lavorativa svolta, ritengo che l'attività prolungata nel tempo di autista di autobus di linea urbana svolta dal sig. Perazzini sia un'attività a rischio di sviluppare una patologia del rachide e che questo rischio si sia concretizzato, determinando la patologia in atto. Risulta anche dalla storia clinica e dall'esame obiettivo un elemento identificabile come concausa nella determinazione del danno, oltre il dato anagrafico, identificabile nell'obesità con indice di massa corporea 37,3. Sussistono attualmente esiti, ormai stabilizzati, a carico del rachide lombosacrale, identificabili nella limitazione funzionale e nella dolorabilità osservati, che costituiscono un danno permanente all'integrità psicofisica della persona, valutabile in base ai riferimenti tabellari previsti (*le tabelle delle menomazioni, dei coefficienti e dell'indennizzo del danno biologico e dei relativi criteri applicativi nel testo annesso al D.M. 12 luglio 2000 in Suppl. Ord. GU n. 172 del 25 luglio 2000*). In queste tabelle, tra l'altro, alla voce n. 209, esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva corrisponde la valutazione fino a 6%; alla voce n. 213, ernia discale del tratto lombare con trofico-sensitivi persistenti, corrisponde la valutazione fino a 12%. Tenuto conto dell'anamnesi, della documentazione clinica disponibile, delle evidenze epidemiologiche, della sintomatologia e dell'obiettività attualmente rilevata, in particolare delle alterazioni funzionali residue, ritengo che la valutazione del danno biologico permanente della componente tecnopatologica della patologia in essere possa essere adeguatamente esprimibile (oggi come al tempo della visita medica INAIL) nella misura del 6%. Non vi è discussione in merito a periodi di inabilità temporanea assoluta; non risultano rendite in godimento per altra causa..."

Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.

L'INAIL va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 6 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.

A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi

di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.

Le spese di lite cedono la soccombenza.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'INAIL.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da
con ricorso depositato in data 25/03/2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l'INAIL, in persona del legale rappresentante:

- 1) Accertato che [] è affetta da patologie – “ lombalgia cronica in portatore di discopatie lombari e spondiloartrosi, in obeso ” – contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte e che dalle stesse derivano postumi permanenti, condanna l'INAIL al pagamento del relativo indennizzo in capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 6 % a favore della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT,
- 2) Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.500,00 oltre ad IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
- 3) Pone definitivamente a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di CTU.

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 14/07/2022 .

Il Giudice

dott.